



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

SECONDA SEZIONE

Il Tribunale di Treviso - sezione II civile - composto dai magistrati:

dott. Antonello Fabbro	Presidente
dott. Caterina Passarelli	Giudice
dott. Elena Rossi	Giudice relatore

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

Letto il ricorso depositato dal Fallimento Logistica ~~\_\_\_\_\_~~ Ghiaia s.r.l., nel procedimento n.308/16 per la dichiarazione di fallimento della società ~~\_\_\_\_\_~~ Immobiliare s.r.l. (C.F. e P. Iva 04004000263), con sede legale a Salgareda (TV), via Chiodo n.3; presa visione dei documenti allegati; udita la relazione del Giudice relatore; ritenuta la sussistenza dei requisiti soggettivi di fallibilità della società convocata, attesa la veste e l'oggetto commerciale della stessa e il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 1 L.F., come si evince dai bilanci depositati (attivo patrimoniale euro 959.912,00 nel 2013, euro 1.017.816,00 nel 2014 ed euro 1.044.125,00 nel 2015);

- 1) ritenuta sussistente la legittimazione attiva in capo al Curatore del fallimento ricorrente atteso che in tema di iniziativa per la

SENT. N. 5/17...

R.G. IST. FALL. N. 308/16...

CRON. N. 204/17...

REP. N. 8/17...

R.G. FALL. N. 5/17...

Depositata e Pubblicata

Il... 18/01/17...

Il Funzionario Giudiziario  
Antonino Anselmo

Sentenza da registrare a debito  
ex art. 146 T.U. spese di giustizia

Il Funzionario Giudiziario  
Antonino Anselmo

Fallimento

dichiarazione di fallimento l'art. 6 L.F. stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, e non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa sufficiente a tal fine un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Cass. S.U. n. 1521 del 2013 e Cass. n. 11421 del 2014);

rilevato che il Fallimento Logistica **[redacted]** Ghiaia s.r.l. risulta essere creditore della società resistente, innanzitutto, per euro 312.517,72, a titolo di residuo corrispettivo di lavori per opere edili, di manutenzione e pulizia dell'immobile di proprietà di **[redacted]** Immobiliare s.r.l., sito a Salgareda, svolti dalla fallita dal 2011 al 2014, come riconosciuto anche documentalmente dalla resistente;

rilevato, infatti, che la resistente ha riconosciuto tale credito laddove dichiara di averlo compensato con il credito da essa vantato, pari a euro 68.210,08 per debiti della società fallita a titolo di canoni di locazione e con il debito di Logistica **[redacted]**, a titolo di caparra confirmatoria, convenuta nel contratto preliminare 31 dicembre 2013 relativo a un terreno agricolo che **[redacted]** Immobiliare ha promesso in vendita alla società poi fallita per il prezzo di euro 500.000,00;

rilevato che la compensazione del credito di Logistica **[redacted]** con la caparra confirmatoria non era giuridicamente possibile, in quanto la compensazione può operare unicamente tra crediti, mentre la caparra confirmatoria non è un credito ma un deposito cauzionale non acquisito nel patrimonio del depositario. Inoltre la caparra ha natura reale (Cass. n.5425/02) per cui non può sorgere un "credito" al suo versamento: o è versata, e dunque sussiste, o

non è versata, e quindi è inesistente. A ciò consegue che il credito vantato da Logistica **Bosconi** Ghiaia non può essersi estinto per compensazione;

rilevato, comunque, che il Curatore del Fallimento ricorrente, come documentato dallo stesso, si è sciolto dal contratto preliminare stipulato il 31 dicembre 2013 e che a seguito di tale scioglimento sono venute meno le eventuali compensazioni con esso operate, per cui sussiste il credito del ricorrente e l'obbligo della resistente di corrispondergli quantomeno la somma di euro 296.511,43;

rilevato che tale somma non è stata corrisposta dalla resistente, la quale non si è neanche offerta di pagarla, né si è dichiarata disponibile a fornire una idonea garanzia in relazione a detto debito;

accertato che la società debitrice versa in stato di insolvenza, intesa quale stato d'impotenza economico-patrimoniale, idoneo a privare tale soggetto della possibilità di far fronte, con mezzi normali, ai propri debiti, come si evince dalla circostanza che il patrimonio immobiliare della resistente è stato colpito da tre iscrizioni ipotecarie per crediti di modesto importo che la società fallenda non è stata in grado di pagare;

rilevato che la documentazione dimessa dalla resistente, circa il fatto che gli ulteriori crediti vantati da terzi siano in via di definizione, nulla prova in quanto in relazione al credito di Banco Popolare, che in data 30 agosto 2016 ha dichiarato decaduti dal beneficio del termine la società resistente e i garanti chiedendo l'immediato pagamento di euro 81.232,00, è stata depositata soltanto una proposta transattiva formulata dalla Solare Immobiliare e non l'accettazione di tale proposta da parte della

banca creditrice, e in relazione ai crediti vantati da [redacted] s.r.l. e Studio [redacted] e Associati, per un totale di euro 38.713,55, è stato depositato un atto di transazione non firmato dalle parti. Proprio la circostanza che le transazioni non si siano concluse conferma l'incapacità della resistente di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni;

rilevato il superamento della soglia di indebitamento di cui all'art.15 L.F.;

visti gli artt.1, 5, 6, 9, 15 e 16 L.F.

**DICHIARA**

il fallimento della società [redacted] Immobiliare s.r.l. (C.F. e P. Iva [redacted]), con sede legale a Salgareda (TV), via Chiodo n.3;

**CONFERMA**

il sequestro conservativo dei beni immobili catastalmente censiti al Comune di Salgareda:

1. catasto fabbricati, Sez. A, Fg. 2, particella 102, sub. 4, 5, 6, 8, 10 e 12, via Chiodo;
2. catasto terreni, Fg. 2, particella 402, 217, 219, 216, 464 e 465;

e, comunque, di tutti i beni immobili di proprietà di [redacted] IMMOBILIARE SRL (C.F. 04004000263), con sede in via Chiodo, 3 - 31040 Salgareda (TV);

**REVOCA**

l'udienza del 20 gennaio 2017, ore 11:00;

**NOMINA**

la dott.ssa Elena Rossi Giudice delegato per la procedura e Curatore la dott.ssa Roberta Micheletto;

**ORDINA**

alla fallita di depositare entro 3 giorni le scritture contabili in Cancelleria;

**ASSEGNA**

termine perentorio di gg. 30 prima dell'adunanza ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita per la presentazione, **esclusivamente mediante trasmissione telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore (PEC)**, delle domande di insinuazione al passivo e dei documenti, con avviso che non sono ammesse modalità diverse di presentazione della domanda. Nel ricorso dovrà essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale chi propone la domanda intende ricevere le comunicazioni a lui destinate (progetto di stato passivo, dello stato passivo esecutivo, relazioni semestrali del curatore, progetti di riparto ecc.), con avviso che in difetto le comunicazioni saranno effettuate esclusivamente mediante deposito dell'atto da comunicare in Cancelleria.

**STABILISCE**

**il giorno 3 maggio 2017, alle ore 9.30** per l'adunanza dei creditori per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice delegato – Tribunale di Treviso, viale Verdi 18, piano V, stanza 509.


Il Curatore è tenuto ad utilizzare per la gestione della procedura fallimentare gli strumenti informatici stabiliti dal Tribunale.

Treviso, così deciso nella camera di consiglio del 9 gennaio 2017

Il Presidente  
Antonello Fabbro



Il Giudice estensore  
Elena Rossi



Depositata in cancelleria

il 18.1.17 .....

Il Funzionario Giudiziario  
Antonina Pinelmo

Fatte comunicazioni e pubblicazioni

Ex art 17 L.F il .....

Firma  
.....

Fallimenti e Società.it

